

MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19**NEI COMUNI DI****CHAMBAVE, SAINT-DENIS E VERRAYES**

Ordinanza del Presidente della Regione n. 422 del 15 ottobre 2020

Spostamenti:

- **divieto di allontanarsi** dal territorio e di **accedere** al territorio dei Comuni interessati;
- **obbligo di permanenza presso il proprio domicilio;**
- consentito il rientro presso il proprio domicilio o la propria residenza;
- accesso pedonale e veicolare consentito unicamente attraverso i varchi presidiati;
- spostamenti all'interno del territorio consentiti unicamente in forma individuale e per ragioni di assoluta necessità o motivi di salute, o per comprovate esigenze lavorative legate alle attività consentite dall'Ordinanza;
- soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici e sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone (terrestre e pubblico locale, di linea e non di linea) con esclusione del trasporto di beni di prima necessità.

Uscita dal proprio domicilio:

- **consentita** per gli **acquisti essenziali, una volta al giorno** e limitata ad **un solo componente per nucleo familiare;**
- consentita l'uscita per l'acquisto di farmaci;
- consentita l'uscita per motivi di necessità relativa alle esigenze primarie delle persone, incluse le esigenze (fisiologiche) degli animali d'affezione, solo nei pressi della propria abitazione e soltanto per il tempo strettamente indispensabile;
- uscita in presenza di accompagnatori consentita solo per ragioni di salute o di lavoro o qualora necessaria in relazione a condizioni di età o psicofisiche del soggetto accompagnato, con obbligo di indossare protezioni per le vie respiratorie;
- è consentito ad un solo genitore/accompagnatore di recarsi, con i bambini/minori/anziani/disabili, presso una delle attività consentite in caso di comprovata necessità (impossibilità di lasciare i predetti soggetti in casa con un altro adulto);

Attività sportiva e motoria:

- **divieto di praticare attività sportiva e motoria all'aperto** (compresa l'attività venatoria);
- consentita solo l'attività motoria (passeggiata) connessa a ragioni di salute e solo in prossimità della propria abitazione;
- consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini, o ad un accompagnatore con anziani e disabili, solo in prossimità della propria abitazione;

Attività:

- **sospensione dell'attività degli uffici pubblici** (fatti salvi i servizi essenziali e di pubblica utilità);
- **sospensione delle attività lavorative per i residenti nei Comuni interessati (anche nel caso le stesse si svolgano al di fuori dei tre Comuni interessati)**, ad esclusione di quelle che possono essere svolte in modalità a distanza;
- **sospensione delle attività produttive, commerciali, sociali, didattiche e formative;**
- **chiusura delle scuole** di ogni ordine e grado;
- **consentite le attività che erogano beni e servizi di prima necessità**, le attività agricole e di allevamento e quelle connesse alla filiera agro-alimentare, le attività dei presidi socio-sanitari e le attività veterinarie, nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni già in vigore;
- consentite le attività che possono essere svolte in modalità di **consegna a domicilio** (es. ristorazione e somministrazione alimenti e bevande) o modalità a distanza;
- consentito l'utilizzo di distributori automatici;
- vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco nelle rivendite di tabacchi;
- **chiusura al pubblico dei luoghi di culto e dei cimiteri comunali** (restano garantiti i servizi di trasporto, inumazione, tumulazione delle salme e conservazione delle ceneri a seguito di cremazione).

Altre misure e indicazioni

- è disposto il puntuale monitoraggio epidemiologico della popolazione;
- è garantito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da parte delle aziende autorizzate;
- previa autorizzazione del Sindaco, sentito il Soggetto Attuatore, possono essere esercitate le attività oggetto di contratti di appalto pubblici;

- i Sindaci dei tre Comuni interessati possono disporre deroghe al divieto di spostamento per il personale impiegato in attività, strutture e servizi, sentito il Soggetto Attuatore, e possono disporre motivate deroghe per esigenze di carattere sanitario o di motivata e documentata necessità, sentito il Soggetto Attuatore.

Sono esentati dall'applicazione delle misure di contenimento di cui sopra (fatta salva la rigorosa osservanza delle misure di cui ai protocolli operativi in materia di tutela della salute): il personale sanitario o equiparato e della Protezione civile, i volontari della CRI o di Protezione civile, i Sindaci dei tre Comuni o loro delegati, il personale delle Forze di polizia (compresi Corpo forestale, Polizia locale dei tre Comuni, VVFF, Forze armate).

I soggetti in isolamento che necessitano di assistenza domiciliare possono contattare la CRI al numero 0165-527561, attivo dalle 8.30 alle 18.30, come da apposita procedura della Protezione civile regionale.

Le misure di contenimento di cui sopra sono valide dalle ore 00.00 del 16 ottobre 2020 fino all'emissione di un nuovo provvedimento.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza resta valido quanto previsto da normativa, protocolli e disposizioni, regionali e nazionali, in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19.